



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 8/2024

Al Questore- Parma
 Al Comandante Provinciale CC - Parma
 Al Comandante Provinciale GdF - Parma
 Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
 Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
 Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti
 Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
 Al Comandante del NAS-CC Parma
 Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
 Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
 Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma
 Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
 Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
 Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
 Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
 Al Comandante della Polizia Locale - Parma
 Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di
 Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza,
 Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa
 Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense,
 Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dè Melegari, Varsi
e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
 Magistrati (togati ed onorari) – Sede
 Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici);
 Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma;
 Presidente della Camera Penale di Parma
e, per doverosa informazione
 Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Oggetto: Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ex art. 187 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) – **Linee guida operative**¹

Sommario

<u>SOMMARIO</u>	1
<u>PREMESSA</u>	2
<u>STRUTTURA DELLA NORMA INCRIMINATRICE</u>	3
<u>LA GIURISPRUDENZA – LO STATO DI ALTERAZIONE</u>	4
<u>LINEE GUIDA OPERATIVE</u>	5

¹ La direttiva è stata trasmessa in bozza, a seguito della quale alcuni V.P.O. hanno fornito indicazioni di cui si è preso atto nella versione definitiva, segnatamente per quanto riguarda il ruolo dei sanitari (cfr. parte seconda, ultimi due capoversi).

Premessa

La segnalazione interna² su criticità nella gestione di alcuni fascicoli a carico di soggetti sottoposti ad indagine per il reato di cui all'art. 187 codice della strada costituisce l'occasione per dettare linee guida operative in tema di configurabilità del reato in questione³ e relative modalità di accertamento.

² La segnalazione è stata fatta dal Vice Procuratore Onorario Massimiliano Sicilia, coassegnatario di alcuni fascicoli in materia.

³ L'art. 187 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recita testualmente:

"Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base ((dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero)) della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione,

Si tratta di un reato che, con una certa frequenza, forma oggetto di informativa da parte degli organi di Polizia Giudiziaria, sia da solo ⁴ che in abbinamento a lesioni/omicidi stradali.

E tuttavia non sono rari i casi (come quelli segnalati dal V.P.O. Sicilia) in cui questo Ufficio deve avanzare richiesta di archiviazione per la carenza di elementi di reità; in altri casi sono i Giudici del locale Tribunale a prosciogliere/assolvere l'imputato, ovvero a rigettare richieste di decreto penale, per cui è quanto mai opportuno fissare dei principi chiari in materia.

Parte prima - Struttura della norma incriminatrice

Il comma 1 dell'art. 187 codice della strada punisce chiunque conduce un veicolo *in stato di alterazione psico-fisica*, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo aumenti di pena quando, proprio a causa di tale condizione, il soggetto abbia provocato un incidente stradale (comma 1-bis).

La norma non è basata su presunzioni, ma pretende l'accertamento positivo della "alterazione", volendo punire non la semplice guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma la guida *in stato di alterazione indotto dall'uso di tali sostanze*.

La condotta tipica del reato richiede, quindi, due elementi qualificanti:

- 1) in primo luogo, l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 2) in secondo luogo, lo stato di *alterazione*, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili per la conduzione di un veicolo e concretizzante una situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

L'intento del legislatore è dunque quello di vietare la conduzione di veicoli a soggetti che, versando in condizioni psico-fisiche alterate a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, pongano in pericolo l'incolumità di se stessi e degli altri utenti della strada.

Vi è dunque una sostanziale differenza tra il reato di cui all'art. 187 e quello di cui all'art. 186 ("*Guida sotto l'influenza dell'alcool*") codice della strada, dal momento che:

- (a) in primo luogo, mentre l'art. 186 contiene precisi riferimenti ai valori del *tasso alcolemico* (fissando ad esempio una soglia minima per la configurabilità del reato, al di sotto della quale vi è illecito amministrativo), l'art. 187 non contiene l'indicazione di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente nel sangue o nelle urine, oltre il quale ritenere *di per sé* sussistente uno stato di *alterazione psico-fisica*;
- (b) in secondo luogo, a differenza del metabolismo dell'alcool che è particolarmente rapido, le tracce degli stupefacenti nei liquidi biologici permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione a un soggetto che abbia assunto la sostanza giorni addietro senza che ciò implichi automaticamente lo stato di *alterazione* al momento del fatto.

in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. (comma abrogato dal d.l. 3 agosto 2007, n. 117)

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta".

⁴ Nell'anno 2021 risultano segnalati 61 casi; nell'anno 2022 risultano segnalati 79 casi; nell'ultima rilevazione, a settembre 2023, risultano segnalati 46 casi.

Parte seconda - La giurisprudenza – Lo stato di alterazione – Il ruolo dei sanitari

Così ricostruita la struttura del reato, occorre dire che talvolta, dalla lettura dell'informativa e degli atti allegati, emerge certamente l'assunzione di sostanze stupefacenti (ricavata dall'esame delle urine e/o del sangue), ma non emerge lo *stato di alterazione*, che -si ribadisce- non può essere provato semplicemente sulla base delle analisi, che possono solo provare la pregressa assunzione della sostanza.

Pertanto, si dovrà tener conto dei principi di seguito indicati, dedotti dalle sentenze della Corte di Cassazione:

- (a) la prova del pregresso uso di stupefacenti, in difetto della prova dello stato di alterazione psico-fisica, non è sufficiente per ritenere configurabile il reato in esame ⁵;
- (b) affinché possa affermarsi la responsabilità dell'indagato/imputato, non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto sostanze stupefacenti, ma è necessario che venga fornita la prova che egli guidasse *in stato d'alterazione* causato da tale assunzione ⁶;
- (c) l'alterazione si sostanzia in una modifica dello stato di coscienza, che non significa necessariamente uno stato di intossicazione ⁷;
- (d) lo *stato di alterazione* non può essere solo dedotto dal fatto che si sia verificato un sinistro stradale ⁸.

Stabilito ciò, si può concludere sul punto col dire che lo *stato di alterazione* può essere desunto innanzitutto dalla descrizione che la **Polizia giudiziaria** fa delle condizioni in cui si presenta l'indagato al momento del controllo ⁹, il che -a titolo di esempio- può verificarsi nei seguenti casi:

- 1) pupille dilatate, agitato, con forte sudorazione e tremolio ¹⁰;
- 2) pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish ¹¹;

⁵ "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, pur in presenza di un contestuale stato di ebbrezza alcolica, è necessario l'accertamento, oltre che dell'assunzione di sostanze stupefacenti, di uno stato di alterazione psicofisica derivante da tale assunzione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto sufficiente ai fini dell'accertamento della predetta alterazione il non univoco dato chimico desumibile dai liquidi fisiologici): (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41376 del 18/07/2018 Ud. -dep. 25/09/2018- Defendant: Basso Fabrizio)

⁶ "In molte pronunce della Corte di legittimità si è affermato che l'esito positivo delle analisi sui liquidi biologici non sia sufficiente a dimostrare lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti, e che sia necessario corroborare il dato tecnico con altre acquisizioni istruttorie che rivelino l'effettivo stato di alterazione idoneo a compromettere l'idoneità alla guida (...). Il caso concreto pone l'ulteriore quesito se, qualora il giudice disponga dell'esito positivo degli esami ematici, tale dato sia sufficiente a fondare un giudizio positivo in relazione allo stato di alterazione. Il Collegio ritiene che le variabili che possono incidere sul rapporto tra la presenza di metaboliti nel sangue e lo stato di alterazione psichica dell'assuntore di sostanze stupefacenti non consenta di affermare, senza ulteriori specificazioni e in assenza di prova scientifica, in termini di certezza processuale oltre ogni ragionevole dubbio il giudizio di responsabilità dell'imputato" (Cass. Sez. 4 Num. 1438 Anno 2024 - Udienza: 12/12/2023- Defendant: Khadri Achraf).

⁷ "L'alterazione richiesta per l'integrazione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 cod. strada, esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione delle predette sostanze che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 19035 del 14/03/2017 Ud. -dep. 20/04/2017- Defendant: Calabrese).

⁸ "Lo stato di alterazione non può evincersi dal fatto che si sia realizzato un incidente o da una guida violativa di norme del codice della strada, che ben potrebbero essere ricondotti ad altre cause, ma deve riguardare una situazione soggettiva dell'imputato, constatata nell'immediatezza degli stessi" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5890 del 25/01/2023 Ud. -dep. 13/02/2023- Defendant: De Rosa Emilio).

⁹ "In tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna per avere questa desunto lo stato di alterazione dalla condotta di guida pericolosa causativa della verifica del sinistro stradale)" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5890 del 25/01/2023 Ud. -dep. 13/02/2023- Defendant: De Rosa Emilio).

¹⁰ "...il che è quanto avvenuto nel caso di specie, essendosi precisato in sentenza che il Calabrese, all'atto del controllo di Polizia, all'uscita di un casello autostradale, si presentava con le pupille dilatate, agitato, con forte sudorazione e tremolio, quadro sintomatico che aveva poi ricevuto definitiva conferma all'esito dei controlli ematici, cui il predetto era stato sottoposto al pronto soccorso" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 19035 del 14/03/2017 Ud. -dep. 20/04/2017- Defendant: Calabrese).

¹¹ "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione).

- 3) occhi rossi, stato di euforia alternata a momenti di eccitazione e sconforto, grandi movimenti, loquacità, pupille molto dilatate ¹²;
- 4) stato confusionale dell'imputato, ansioso, irrequieto e dato sintomatico degli occhi lucidi ¹³;
- 5) incomprensibile condotta di guida tenuta dall'imputato e mancanza di ogni tipo di reazione alle sollecitazioni ricevute dal conducente del veicolo antagonista ¹⁴.

ooooo

Lo stato di alterazione in questione può essere ricavato anche dal referto ospedaliero, nella parte in cui (in caso di sinistro stradale con feriti) il sanitario descrive lo stato obiettivo del paziente (risultato positivo agli esami clinici sull'assunzione di stupefacenti) descrivendo quegli elementi sintomatici- appena descritti.

Su questo punto, ci si riserva una interlocuzione con la Dirigenza dell'AUSL di Parma; trattasi di un aspetto molto importante, in quanto talvolta, in caso di incidente con feriti, gli organi di Polizia potrebbero essere intervenuti dopo che il ferito sia stato trasportato in ospedale, di tal che -non avendo avuto la possibilità di interfacciarsi con questi- giammai potrebbero descrivere le condizioni psicofisiche dell'interessato, che invece potrebbero ricavarsi dalla lettura del referto ospedaliero.

Parte terza - Linee guida operative

Tanto premesso, prendendo spunto dalla casistica enunciata, gli organi di Polizia Giudiziaria sono invitati a specificare nelle informative in cui si ipotizza il reato di cui all'art. 187 codice della strada -oltre al dato tecnico della presenza di sostanze stupefacenti nelle analisi biologiche- quali siano gli elementi di fatto dai quali abbiano concretamente desunto lo stato di alterazione richiesto dalla norma.

Si coglie l'occasione per ribadire la necessità di una corretta osservanza di quanto esposto nelle direttive n. 8/2022 del 12.7.2022 ("Accertamenti sanitari ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada – Linee guida in tema di corretta informazione ai conducenti dei veicoli e di esercizio delle garanzie difensive") e n. 17/2023 del 6.10.2023.

I Magistrati onorari dell'Ufficio, cui viene demandata la trattazione dei procedimenti per violazione dell'art. 187 CdS, sono invitati ad adeguare la loro azione giudiziaria ai principi esplicitati nel presente provvedimento. Con riserva di ulteriori indicazioni all'esito di interlocuzione con l'Autorità Sanitaria.

La presente direttiva ha efficacia immediata.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 1.2.2024



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 D'AVINO ALFONSO *dott. Alfonso D'Avino*
 MINISTERO DELLA
 GIUSTIZIA
 01.02.2024 10:31:54
 GMT+01:00

In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish) (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15078 del 17/01/2020 Ud. -dep. 14/05/2020- Defendant: Gentilini Denise).

¹² *"...l'operante escusso in udienza aveva riferito che l'imputato, al momento del controllo, presentava occhi rossi, versava in uno stato di euforia alternata a momenti di eccitazione e sconforto, effettuava grandi movimenti, era loquace e - ciò che più aveva colpito il dichiarante - presentava le pupille molto dilatate" (Cass. Sez. 4 Num. 10410 Anno 2023 - Udienza: 28/02/2023 - defendant: Maffei Tommaso Romeo).*

¹³ *"La Corte territoriale (...) ha evidenziato gli elementi posti alla base dell'accertamento della circostanza per cui l'imputato, conducente del motociclo, si trovasse sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope facendo riferimento, oltre che al rinvenimento sulla sua persona di sostanza stupefacente, allo stato confusionale dell'imputato, ansioso, irrequieto e al dato sintomatico degli occhi lucidi" (Cass. Sez. 7 Num. 21021 Anno 2023 - Udienza: 05/04/2023 - defendant: De Pasquale Domenico).*

¹⁴ *"...i giudici territoriali hanno valorizzato elementi certamente valutabili per affermare che, nella specie, l'accertata assunzione delle sostanze stupefacenti aveva influenzato la condotta di guida dell'imputato nell'occorso, nessuna norma imponendo che tale verifica debba essere condotta con apposito accertamento di tipo scientifico, avendo richiamato la incomprensibile condotta di guida tenuta dall'imputato e la mancanza di ogni tipo di reazione alle sollecitazioni ricevute dal conducente del veicolo antagonista" (Cass. Sez. 4 Num. 40842 - Udienza: 13/09/2023 - defendant: Dezi Simone).*